ASSUNZIONE DEGLI INSEGNANTI DI LINGUA STRANIERA NEL RUOLO TRANSITORIO ORDINARIO DELLA SCUOLA MEDIA

Art. 1

Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato ad assumere, con decorrenza 1 ottobre 1950, salvo le retrodatazioni previste, nei posti di ruolo transitorio ordinario delle scuole medie, gli insegnanti di lingua straniera, laureati, ovvero diplomati a conclusione di un corso di studi a carattere universitario, appartenenti alle seguenti categorie:

a) vedove di guerra di cui al regio decreto 24 agosto 1942, n. 1091, e successive modificazioni;

b) gli inclusi nelle graduatorie dei vincitori di concorso per cattedre di lingue straniere nelle scuole tecniche, riservati, in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, a perseguitati politici e razziali, a quanti furono costretti ad espatriare, o furono, anche di fatto, impediti di prendere parte ai concorsi da un provvedimento governativo di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 17 del citato decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373.

Versione in vigore dal 11 agosto 1951, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Assunzione degli insegnanti di lingua straniera nel ruolo transitorio ordinario della scuola media
Estremi	Legge 12 luglio 1951, n. 624
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/assunzione-degli-insegnanti-di-lingua-straniera-nel-ruolo-transitorio/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it